Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 16 giugno — Numero 141

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 25; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO 2 *giugno 1921, n.* 708, *che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, circa l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo e l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso.*

REGI DECRETI *nn.* 702, 703, 704, 705, 707 *e* 714 *riflettenti: erezioni in Ente morale, trasformazione di patrimonio e concentrazione di amministrazioni di Consorzi.*

Regio decreto 2 giugno 1921, n. 708, ***che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, circa l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo e l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei Corpi militari della R. marina, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, che approva il regolamento per l'applicazione della legge predetta, ed i successivi decreti che lo modificano;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, circa l'ordinamento dei Corpi militari della R. marina, e segnatamente l'art. 12;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, che regola il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, concernenti l'ammissione nel Corpo di commissariato militare marittimo e l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso.

Art. 2.

Le istruzioni ed i programmi d'esami concernenti i concorsi di ammissione e di avanzamento, di cui al precedente art. 1, saranno stabiliti con decreto del ministro della marina.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Norme per l'avanzamento, per l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo e per l'avanzamento per concorso al grado di maggiore nel Corpo stesso.

Art. 1.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di Commissariato militare marittimo, oltre al soddisfare alle condizioni generiche stabilite dall'art. 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, ed al possedere i titoli di studio richiesti dall'art. 7, capoverso 1° del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, occorre non avere oltrepassato il 25° anno di età alla data stabilita per l'inizio del concorso e risultare di ottima condotta pubblica e privata.

Per quei candidati che provino di aver conseguito con ritardo la laurea in conseguenza di richiamo sotto le armi durante la recente guerra, il suindicato limite di età è elevato al 28° anno.

Art. 2.

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente commissario consteranno di prove scritte e di prove orali, e rifletteranno le seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana — Lingua e letteratura francese — Elementi di fisica e di chimica — Diritto amministrativo — Diritto commerciale e marittimo — Amministrazione e contabilità di Stato — Economia politica.

Sono facoltative prove su una o più lingue estere, esclusa la francese, obbligatoria per tutti: per ogni lingua, che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente dal candidato, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso per la nomina ad aspirante commissario, oltre al soddisfare alle medesime condizioni generiche che sono stabilite dall'art. 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, per la nomina ad ufficiale subalterno, ed al possedere i titoli di studio richiesti dall'art. 7, capoverso 3°, del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, occorre non avere oltrepassato il 21° anno di età alla data stabilita per l'inizio del concorso, e risultare di ottima condotta pubblica e privata.

Art. 4.

Gli esami di concorso per la nomina ad aspirante commissario consteranno di prove scritte e di prove orali, e rifletteranno le seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana — Lingua francese — Elementi di ragioneria e aritmetica commerciale — Elementi di diritto costituzionale, civile e commerciale — Amministrazione e contabilità di Stato — Elementi di economia politica.

Sono facoltative prove su una o più lingue estere, esclusa la francese, obbligatoria per tutti: per ogni lingua, che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente dal candidato, si aggiungerà un'unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Art. 5.

Gli esami di concorso per l'avanzamento a maggiore commissario consteranno di prove scritte ed orali, e rifletteranno le seguenti materie obbligatorie:

Cenni storici sugli ordinamenti amministrativi della Regia marina;

Leggi e regolamenti per l'Amministrazione e contabilità dei corpi, delle navi, degli istituti e degli stabilimenti militari marittimi;

Tecnologia, con speciale riguardo di servizi di Commissariato.

Sono facoltative prove su una o più lingue estere, per ogni lingua, che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente dal candidato, si aggiungeranno due unità al punto medio complessivo degli esami espresso in ventesimi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
SECHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 702. Regio decreto 8 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il lascito di beneficenza Santoro nel comune di Altamura, viene eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 703. Regio decreto 8 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio delle confraternite di Santa Lucia, San Giovanni, San Filippo e Confraternite riunite di Carbognano (Roma), viene trasformato a favore dell'assistenza dei malati poveri a domicilio e per sussidi all'adolescenza in generale, ed il patrimonio medesimo concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 704. Regio decreto 1° maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Chiaverano (Torino) viene eretto in Ente morale con Amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 705. Regio decreto 5 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Sandri Marocchino » di Castel S. Pietro Monferrato, viene eretto in Ente morale con Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 707. Regio decreto 28 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, le Amministrazioni dei Consorzi del Campo Inferiore Setino, del Campo di Ioso e Nuovo e del Campo di Sonnino, delle Farineta e loro adiacenze, vengono concentrate in quella del Consorzio della bonificazione Pontina, e tutte le mansioni attribuite dai vigenti statuti agli organi dei tre Consorzi concentrati, trasferite agli organi del Consorzio della bonificazione Pontina medesima e fra essi distribuite secondo le regole che governano quest'ultimo Consorzio, e, in difetto, secondo le disposizioni che saranno date dal Ministero dei lavori pubblici.

N. 714. Regio decreto 15 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro di Siena e provincia, con sede in Siena, viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.